

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)697

Vol. 1976/0207

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 697 def.

Bruxelles, il 23 dicembre 1976

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

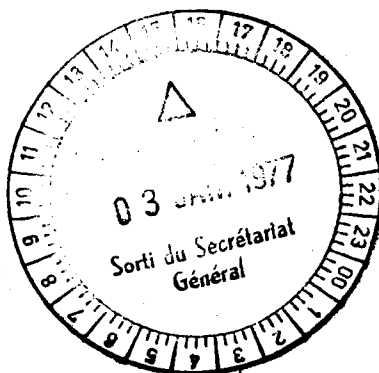
Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle luci di stazionamento dei veicoli a motore

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(76) 697 def.



MOTIVAZIONE

Le presenti proposte di direttive rientrano nel quadro della procedura di omologazione di portata comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 (1).

Si tratta delle sole prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il collaudo dei proiettori fendinebbia posteriori, dei proiettori di retromarcia e delle luci di stazionamento, dei veicoli a motore, essendo le prescrizioni di installazione di questi dispositivi riprese nella direttiva del Consiglio 76/756/CEE del 27 luglio 1976 concernente l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2).

Per l'elaborazione delle proposte relative ai proiettori fendinebbia posteriori (3) e ai proiettori di retromarcia (4), la Commissione si è ispirata ai lavori svolti in materia dalla Commissione Economica per l'Europa di Ginevra. Nel corso delle discussioni in seno al gruppo di lavoro della Commissione "Veicolo a motore" l'esperto belga ha tuttavia fatto delle osservazioni e presentato delle proposte alternative su delle prescrizioni alla proposta "proiettori fendinebbia posteriori", e precisamente sulle prescrizioni del punto 6.2. e 10.2 dell'allegato I, del punto 2 dell'allegato II e del punto 3 dell'allegato III. Dopo attento esame non è sembrato opportuno di riprendere per il momento queste modifiche.

Gli articoli da 1 a 6 delle tre proposte istituiscono la procedura di omologazione CEE dei proiettori fendinebbia posteriori, dei proiettori di retromarcia e delle luci di stazionamento. Questa procedura è intesa a permettere la libera circolazione nella Comunità di queste diverse luci. Essa comporta infatti il divieto per gli Stati membri di opporsi alla loro commercializzazione qualora siano conformi alle prescrizioni di costruzione e di collaudo fissate negli allegati e qualora rechino il marchio di omologazione CEE, il cui modello figura in allegato alle direttive. La procedura prevede inoltre un sistema d'informazione reciproca su ogni rilascio, rifiuto, revoca o estensione di omologazione. L'articolo 7 inserisce le tre direttive nella procedura di omologazione CEE.

(1) G.U.n. L 42 del 23 febbraio 1970

(2) F.J.n. L 262 del 27 luglio 1976

(3) Regolamento n. "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux arrière brouillard pour véhicules à moteur et pour leurs remorques.

(4) Regolamento n. 23 "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux marche arrière pour véhicules à moteur et leurs remorques"
"(doc. E/ECE/324/E/ECE/TRANS/505/Rév. I - Add.22).

Poichè alcuni Stati membri non hanno procedura di omologazione di portata nazionale, è necessario prevedere delle disposizioni che permettano l'utilizzo in tali Stati di veicoli conformi alle prescrizioni delle direttive (art. 8) (1).

Il campo d'applicazione si estende ai veicoli a motore che abbiano almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure ai rimorchi per quando concerne i proiettori fendinebbia posteriori ed i proiettori di retromarcia (articolo 9).

L'articolo 10 indica la procedura per adattare le direttive al progresso tecnico; si tratta della procedura enunciata nell'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

L'articolo 11 prvede due termini; prima della scadenza del primo termine gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per uniformarsi alle direttive. Il secondo termine è la data unica alla quale tutti gli Stati membri devono applicare contemporaneamente le norme comuni (art. 11, par. 1).

Infine , la Commissione deve essere informata in tempo utile di ogni progetto di disposizioni elaborato dagli Stati membri nel settore disciplinato dalle direttive, in modo da poter eventualmente formulare delle osservazioni al riguardo (art. 11, par. é).

CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

La consultazione di queste due istituzioni è necessaria ai sensi dell' articolo 100, secondo comma.

(1) G.U. n. L 73 del 27 marzo 1972 " Atti relativi all'adesione alle Comunità Europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".
Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Allegato I, titolo X.

PROPOSTA DI
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i proiettori fendinebbia posteriori;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1);

considerando che, con direttiva 76/756/CEE del 27 luglio 1976 (2), il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori fendinebbia posteriori ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore; che l'apposizione di

.../...

(1) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1

(2) GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1

un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri.

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'O.N.U. nel Regolamento n. 19 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques") (1), allegato all'accordo del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che per ben funzionare, questo sistema richiede l'applicazione di queste prescrizioni da parte di tutti gli Stati membri con decorrenza dalla stessa data

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) Documento della Commissione economica per l'Europa

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore fendinebbia posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli Allegati 0, II e III.
2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'Allegato II per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia posteriori di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia posteriori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.
2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia posteriori recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'Allegato I, compilate per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori fendinebbia posteriori muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori fendinebbia posteriori, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva del Consiglio 76/756/CEE del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i proiettori fendinebbia posteriori, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva del Consiglio 76/756/CEE del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore, destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 10

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva del Consiglio 70/156/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° giugno 1978 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

2. Dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché questa possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 0 (*) : Definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità di prova, prova di resistenza al calore, colore della luce emessa, conformità della produzione
- Allegato I : Modello della scheda di omologazione CEE
- Allegato II : Condizioni di omologazione CEE e marcatura
- Allegato III (*) : Misure fotometriche

(*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del Regolamento n. della Commissione economica per l'Europa; sono uguali, in particolare, le suddivisioni in punti. Per questo motivo, se un punto del Regolamento n. non è trattato nella presente direttiva, il suo numero è indicato tra parentesi per memoria.

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA, MODALITA' DI PROVA, PROVA DI RESISTENZA AL CALORE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente Direttiva, si intende:

- 1.1. per "proiettore fendinebbia posteriore" il faro che serve a rendere più visibile il veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia;
 - 1.2. per "asse di riferimento" l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato dal costruttore per servire da direzione di riferimento ($H = 0^\circ$, $V = 0^\circ$) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo;
 - 1.3. per "centro di riferimento", l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del dispositivo di illuminazione;
 - 1.4. per "superficie apparente", in una direzione d'osservazione determinata, la proiezione ortogonale della superficie d'uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione;
 - 1.5. per proiettori fendinebbia posteriori di "tipi" differenti, dei proiettori fendinebbia posteriori che presentano tra loro differenze essenziali, differenze che possono essere soprattutto le seguenti:
 - 1.5.1. il marchio di fabbrica o di commercio,
 - 1.5.2. le caratteristiche del sistema ottico,
 - 1.5.3. il tipo di lampada.
- (2.)
- (3.)
- (4.)

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni indicate di seguito.

5.2. I proiettori fendinebbia posteriori debbono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva.

6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA

6.1. L'intensità della luce emessa da ognuno dei due campioni che abbia soddisfatto le prescrizioni del punto 8 deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e misurati rispetto all'asse di riferimento nelle direzioni sottoindicate (esprese in gradi rispetto all'asse di riferimento).

6.2. L'intensità lungo gli assi H e V, fra 10° a sinistra e 10° a destra nonché fra 5° verso l'alto e 5° verso il basso, non deve essere inferiore a 150 cd.

6.3. L'intensità della luce emessa in tutte le direzioni di osservazione non deve superare 300 cd.

6.4. La superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento non deve superare 140 cm².

6.5. L'Allegato III dà i particolari sui metodi di misura da usare in caso di dubbio.

7. MODALITA' DI PROVA

Tutte le misure debbono essere effettuate con la lampada campione incolore del tipo previsto per il proiettore fendinebbia posteriore e regolata in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questo tipo di lampada.

8. PROVA DI RESISTENZA AL CALORE

8.1. La luce deve essere sottoposta a una prova di un'ora di funzionamento continuo, dopo un periodo di riscaldamento di 20 minuti. La temperatura ambiente deve essere compresa fra $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ$. La lampada deve essere una lampada della categoria prescritta e deve essere alimentata con corrente a un voltaggio tale da dare la potenza media specificata per i corrispondenti livelli della tensione di prova.

- 8.2. Se solo la potenza massima è specificata, la prova deve essere condotta regolando la tensione in modo da ottenere una potenza uguale al 90% della potenza specificata. La potenza media o massima

specificata di cui sopra deve, in ogni caso, essere scelta nella gamma di 6, 12 o 24 V, alla tensione con cui raggiunge il valore massimo.

- 8.3. Dopoché la luce si è stabilizzata alla temperatura ambiente, non deve essere percepita nessuna distorsione, deformazione, incrinatura o modifica cromatica.

9. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2854 K (*), deve rientrare nei limiti delle seguenti coordinate tricromatiche:

limite verso il giallo : $y \leq 0,335$

limite verso il porpora : $z \leq 0,008$

10. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

- 10.1. Ogni proiettore fendinebbia posteriore recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 9.

- 10.2. Tuttavia, per un qualsiasi proiettore fendinebbia posteriore prelevato da una fabbricazione di serie, i requisiti relativi ai minimi di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 7) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80% dei valori minimi prescritti al precedente punto 6.

(11.)

(*) Corrispondente all'illuminante A della Commissione Internazionale dell'Illuminazione (CIE).

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE

(Formato massimo: A 4 (210 x 297 mm))

Indicazione
dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto
la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di proiettore
fendinebbia posteriore

- N° di omologazione
1. Tipo di lampade
2. Marchio di fabbrica o commerciale
3. Nome e indirizzo del costruttore
4. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario
5. Presentato all'omologazione CEE il
6. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE
7. Data del verbale rilasciato da questo servizio
8. Numero del verbale rilasciato da questo servizio
9. Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca (*) dell'omologazione CEE
.....
10. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3. dell'allegato II,
ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa compren-
dente più luci, in particolare:
11. Data del rifiuto/della revoca (*) dell'omologazione CEE unica
12. Luogo
13. Data
14. Firma
15. Il disegno n., qui allegato indica le posizioni geometriche di
montaggio del proiettore fendinebbia posteriore sul veicolo, nonché
l'asse di riferimento ed il centro di riferimento del proiettore stesso.
16. Osservazioni

(*) Cancellare le menzioni inutili

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.

1.2. Per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore la domanda deve essere corredata:

1.2.1. da una descrizione tecnica succinta, che precisi in particolare il tipo della o delle lampade previste;

1.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di proiettore fendinebbia posteriore, nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'applicazione sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse;

1.2.3. da due campioni; nel caso in cui il proiettore fendinebbia posteriore non possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

2. ISCRIZIONI

2.1. I campioni di un tipo di proiettore fendinebbia posteriore presentati all'omologazione CEE debbono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile;

2.1.2. l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del o dei tipi di lampade previsti;

2.1.3. debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti al punto 4; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2.

3. OMOLOGAZIONE CEE

- 3.1. Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 sono conformi alle disposizioni degli Allegati 0, II e III, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.
- 3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di proiettore fendinebbia posteriore.
- 3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia posteriore ed altre luci, si può attribuire un marchio di omologazione CEE unico, a condizione che il proiettore fendinebbia posteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4. MARCATURA

- 4.1. Ogni proiettore fendinebbia posteriore conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.
- 4.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
6 per il Belgio
11 per il Regno Unito
13 per il Lussemburgo
DK per la Danimarca
IRL per l'Irlanda

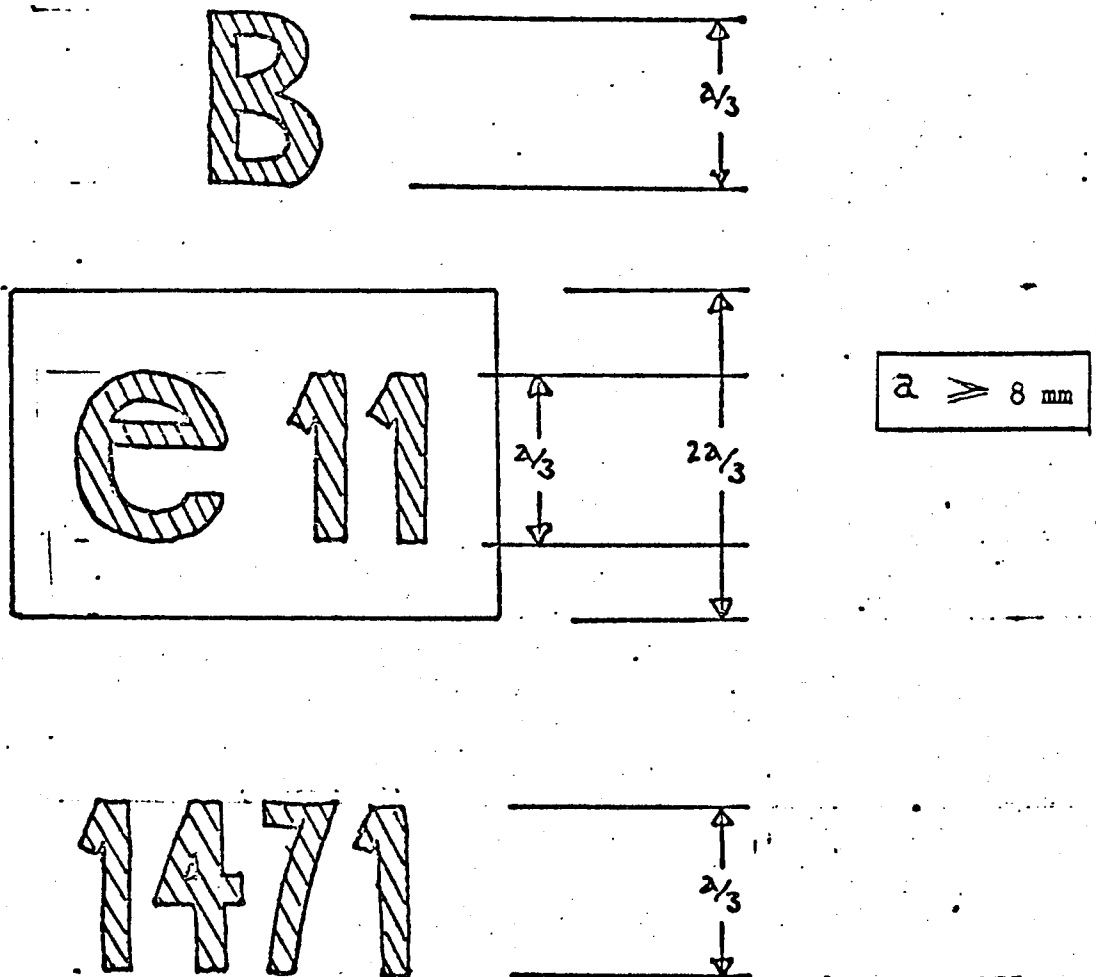
e da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore fendinebbia posteriore.

- 4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal simbolo aggiuntivo "B".

- 4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera "e", in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.
- 4.5. Il marchio d'omologazione CEE e il simbolo aggiuntivo debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando i proiettori fendinebbia posteriori sono montati sul veicolo.
- 4.6. In appendice viene fornito un esempio di marchio d'omologazione completo di simbolo aggiuntivo.
- 4.7. Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3., per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia posteriore ed altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE, costituito da quanto segue:
- un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,
 - un numero d'omologazione CEE,
 - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.
- 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è stata rilasciata.

APPENDICE

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE

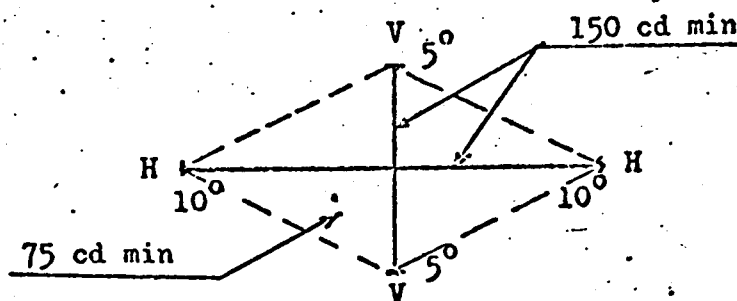


Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un proiettore fendinebbia posteriore che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) col numero 1471.

ALLEGATO III

MISURE FOTOMETRICHE

1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare le riflessioni parassite.
2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che:
 - 2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;
 - 2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento della luce, sia compresa tra $10'$ e 1° ;
 - 2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione medesima.
3. Qualora, all'esame visivo, una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell'intensità luminosa, si deve verificare che, al di fuori degli assi, nessuna intensità, misurata all'interno del rombo definito dalle direzioni estreme di misura, sia inferiore a 75 cd. (vedere diagramma).



PROPOSTA DI
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai proiettori di retromarcia dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i proiettori di retromarcia;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1);

considerando che, con direttiva 76/756/CEE del 27 luglio 1976 (2), il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori di retromarcia ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni

.../...

(1) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1

(2) GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1

tipo di proiettore di retromarcia; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'O.N.U. nel Regolamento n. 23 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques") (1), allegato all'accordo del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che, per ben funzionare, questo sistema richiede l'applicazione di queste prescrizioni da parte di tutti gli Stati membri con decorrenza dalla stessa data

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) Documento della Commissione economica per l'Europa
E/ECE/324)
E/ECE/TRANS/505) rev. 1/Add. 22 del 20.8.1971

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore di retromarcia conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli Allegati O, II, III, IV.
2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'Allegato II per ogni tipo di proiettore di retromarcia da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori di retromarcia di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori di retromarcia per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.
2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori di retromarcia recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'Allegato I, compilate per ogni tipo di proiettore di retromarcia che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori di retromarcia muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori di retromarcia, se questi recano il marchio di homologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva del Consiglio 76/756/CEE del 27 luglio 1976 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i proiettori di retromarcia, se questi recano il marchio di homologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva del Consiglio 76/756/CEE del 27 luglio 1976 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore, destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 10

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva del Consiglio 70/156/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° giugno 1978 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

2. Dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché questa possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 0 (*) : Definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità di prova, colore della luce emessa, conformità della produzione

Allegato I : Modello della scheda di omologazione CEE

Allegato II : Condizioni di omologazione CEE e marcatura

Allegato III (*) : Misure fotometriche

Allegato IV (*) : Colore della luce bianca, coordinate tricromatiche

(*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del Regolamento n. 23 della Commissione economica per l'Europa; sono uguali, in particolare, le suddivisioni in punti. Per questo motivo, se un punto del Regolamento n. 23 non è trattato nella presente direttiva, il suo numero è indicato tra parentesi per memoria.

ALLEGATO O

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA, MODALITA' DI PROVA, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai sensi della presente Direttiva, si intende:

per "proiettore di retromarcia", il faro che serve ad illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

1.2. per "asse di riferimento" l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato dal costruttore per servire da direzione di riferimento ($H = 0^\circ$, $V = 0^\circ$) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo;

1.3. per "centro di riferimento", l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del dispositivo di illuminazione;

1.4. per proiettori di retromarcia di "tipi" differenti, dei proiettori di retromarcia che presentano tra loro differenze essenziali, differenze che possono essere soprattutto le seguenti:

1.4.1. il marchio di fabbrica o di commercio,

1.4.2. le caratteristiche del sistema ottico,

1.4.3. l'aggiunta di elementi suscettibili di modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione o assorbimento,

1.4.4. il tipo di lampada.

(2)

(3)

(4)

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni indicate di seguito.

5.2. I proiettori di retromarcia debbono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano in tali condizioni le caratteristiche imposte dalla presente Direttiva.

6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA

- 6.1. L'intensità della luce emessa da ognuno dei due campioni deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e misurati rispetto all'asse di riferimento nelle direzioni sottoindicate (esprese in gradi rispetto all'asse di riferimento).
- 6.2. L'intensità secondo l'asse di riferimento deve essere almeno di 80 cd.
- 6.3. L'intensità della luce emessa in tutte le direzioni in cui il dispositivo può essere visto non deve superare
300 cd. nelle direzioni situate nel piano orizzontale o sopra di esso; o
600 cd. nelle direzioni situate sotto il piano orizzontale.
- 6.4. In ogni altra delle direzioni di misura figuranti nell'Allegato III alla presente Direttiva, l'intensità luminosa deve avere un valore almeno uguale ai minimi indicati nell'allegato stesso.

7. MODALITA' DI PROVA

- 7.1. Tutte le misure debbono essere effettuate con la lampada campione incolore del tipo previsto per il proiettore di retromarcia e regolata in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questo tipo di lampada.

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve essere bianco. In caso di dubbio, la verifica deve essere effettuata sulla base della definizione del colore bianco riportata nell'Allegato IV alla presente direttiva.

9. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

Ogni proiettore di retromarcia recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6. e 8. Tuttavia, per un qualsiasi proiettore di retromarcia prelevato da una fabbricazione di serie, i requisiti relativi ai minimi di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 7.) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80% dei valori minimi prescritti al precedente punto 6.

(10.)

(11.)

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE
(Formato massimo: A 4 (210 x 297 mm))

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto,
la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di proiettore
di retromarcia

- N° di omologazione
1. Tipo di lampade
2. Marchio di fabbrica o commerciale
3. Nome e indirizzo del costruttore
4. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario
5. Presentato all'omologazione CEE il
6. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE
7. Data del verbale rilasciato da questo servizio
8. Numero del verbale rilasciato da questo servizio
9. Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca (*) dell'omologazione CEE
.....
10. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3. dell'allegato II,
ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa compren-
dente più luci, in particolare:
11. Data del rifiuto/della revoca (*) dell'omologazione CEE unica
12. Luogo
13. Data
14. Firma
15. Il disegno n., qui allegato, indica la posizione geometrica
di montaggio del proiettore di retromarcia sul veicolo, nonché l'asse
di riferimento e il centro di riferimento del proiettore stesso.
16. Osservazioni

(*) Cancellare le menzioni inutili

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.

1.2. Per ogni tipo di proiettore di retromarcia la domanda deve essere corredata:

1.2.1. da una descrizione tecnica succinta, che precisi in particolare il tipo della o delle lampade previste;

1.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di proiettore di retromarcia e nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'applicazione sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse;

1.2.3. da due campioni.

2. ISCRIZIONI

2.1. I campioni di un tipo di proiettore di retromarcia presentati all'omologazione CEE debbono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile;

2.1.2. l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del o dei tipi di lampade previsti;

2.1.3. l'indicazione "TOP", iscritta orizzontalmente nella parte più alta della superficie luminosa, se ciò è necessario per evitare ogni errore nel montaggio del proiettore di retromarcia sul veicolo;

2.1.4. debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e i simboli aggiuntivi previsti al punto 4; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2.

3. OMOLOGAZIONE CEE

- 3.1. Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 sono conformi alle disposizioni degli Allegati O, II, III e IV l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.
- 3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di proiettore di retromarcia.
- 3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore di retromarcia ed altre luci, si può attribuire un marchio di omologazione CEE unico, a condizione che il proiettore di retromarcia sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare da essa applicabile.

4. MARCATURA

- 4.1. Ogni proiettore di retromarcia conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.
- 4.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

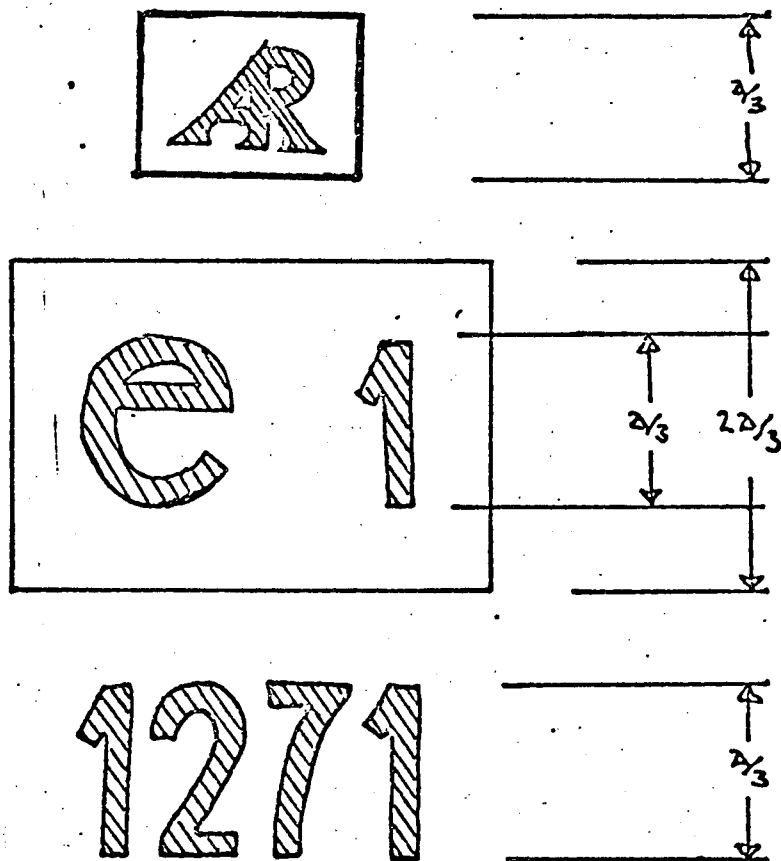
1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
6 per il Belgio
11 per il Regno Unito
13 per il Lussemburgo
DK per la Danimarca
IRL per l'Irlanda

e da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore di retromarcia.

- 4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal seguente simbolo aggiuntivo:
- 4.3.1. un quadrato situato sopra il rettangolo e recante nell'interno le lettere "AR".
- 4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera "e", in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.
- 4.5. Il marchio d'omologazione CEE e il simbolo aggiuntivo debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando i proiettori di retromarcia sono montati sul veicolo.
- 4.6. In appendice viene fornito un esempio di marchio d'omologazione completo del simbolo aggiuntivo di cui sopra, nel quale le lettere A e R sono unite tra loro.
- 4.7. Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3., per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore di retromarcia ed altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE, costituito da quanto segue:
- un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,
 - un numero d'omologazione CEE,
 - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.
- 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è stata rilasciata.

APPENDICE

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE



$a \geq 8 \text{ mm.}$

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un proiettore di retromarcia che ha ottenuto l'omologazione CEE in Germania (e 1) con il n. 1271.

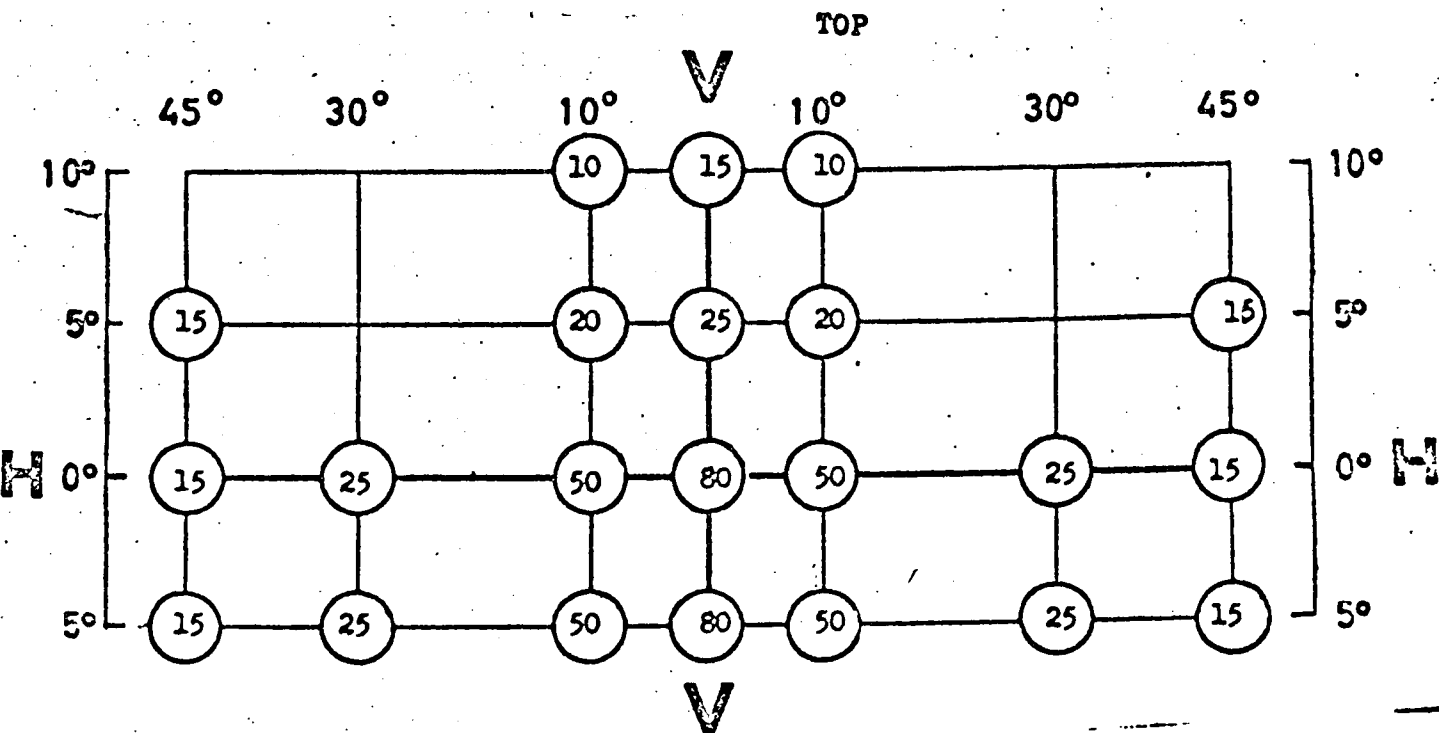
ALLEGATO III

MISURE FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURA

- 1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare le riflessioni parassite.
- 1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che:
 - 1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;
 - 1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra $10'$ e 1° ;
 - 1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione medesima.

2. PUNTI DI MISURA ESPRESSI IN GRADI RISPETTO ALL'ASSE DI RIFERIMENTO E VALORI DELLE INTENSITA' MINIME DELLA LUCE EMESSA



○ = Intensità minime in cd.

- 2.1. La direzione $H = 0^\circ$ e $V = 0^\circ$ corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso della visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in cd.
- 2.2. Qualora, all'esame visivo, una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell'intensità luminosa, si deve verificare che nessuna intensità, misurata tra due delle direzioni di misura sopra citate, sia inferiore al 50% dell'intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione.

ALLEGATO IV

COLORE DELLA LUCE BIANCA

COORDINATE TRICROMATICHE

limite verso il bleu	:	$x \geq 0,310$
" " " giallo	:	$x \leq 0,500$
" " " verde	:	$y \leq 0,150 + 0,640 x$
" " " verde	:	$y \leq 0,440$
" " " porpora	:	$y \geq 0,050 + 0,750 x$
" " " rosso	:	$y \geq 0,382$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2854 K corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'Illuminazione (CIE).

PROPOSTA DI
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci di stazionamento
dei veicoli a motore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro le luci di stazionamento;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1);

considerando che, con direttiva 76/756/CEE del 27 luglio 1976 (2), il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa alle luci di stazionamento ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di luce

.../...

(1) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1

(2) GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1

di stazionamento; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che per ben funzionare, questo sistema richiede l'applicazione di queste prescrizioni da parte di tutti gli Stati membri con decorrenza dalla stessa data

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di luce di stazionamento conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati I, II, IV, V e VI.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di homologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato IV per ogni tipo di luce di stazionamento da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le luci di stazionamento di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di luci di stazionamento per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se queste recano il marchio di homologazione CEE.

2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di luci di stazionamento recanti il marchio di homologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di homologazione, il cui modello figura nell'Allegato III, compilate per ogni tipo di luce di stazionamento che esse omologano o rifiutano di omologare.

.../...

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse luci di stazionamento munite dello stesso marchio di omologazione, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di una omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le luci di stazionamento se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva del Consiglio 76/756/CEE del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le luci di stazionamento se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva

.../...

del Consiglio 76/756/CEE del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 10

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio 70/156/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° giugno 1978 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

2. Dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché questa possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I : Definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità delle prove, colore della luce emessa, conformità della produzione, osservazione sul colore
- Allegato II : Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale
- Allegato III : Modello di scheda di omologazione CEE
- Allegato IV : Condizioni d'omologazione CEE e marcatura
- Allegato V : Misure fotometriche
- Allegato VI : Colore della luce emessa, coordinate tricromatiche
-

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITA' DELLA
LUCE EMESSA, MODALITA' DELLE PROVE, COLORE DELLA LUCE EMESSA,
CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE, OSSERVAZIONE SUL COLORE

1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1.1. "Luce di stazionamento", la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato.
- 1.2. "Dispositivo", l'apparecchio di illuminazione o di segnalazione che comprende la sorgente luminosa (e, all'occorrenza, un sistema ottico), la superficie luminosa ed il contenitore. Un dispositivo può comportare una o più "luci", nel qual caso queste possono essere raggruppate, combinate o incorporate mutuamente;
 - 1.2.1. "Luci raggruppate", apparecchi che hanno superfici luminose e sorgenti luminose distinte, ma contenitore in comune;
 - 1.2.2. "Luci combinate", apparecchi che hanno superfici luminose distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune.
 - 1.2.3. "Luci incorporate mutuamente", apparecchi che hanno sorgenti luminose distinte (o una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse), ma superfici luminose totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune;
- 1.3. "Luce unica", qualsiasi combinazione di due o più luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione e emettenti una luce dello stesso colore, costituita da apparecchi tali che le superfici illuminanti delle luci su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60% della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto a condizione che tale combinazione sia omologata quale luce unica, qualora sia richiesta l'omologazione.
- 1.4. "Coppia di luci" o "numero pari di luci", una sola superficie illuminante delle luci a forma di fascio disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e estendentesi almeno fino a 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo, da ciascun lato di quest'ultimo, per una lunghezza minima di 800 mm. L'illuminazione di questa superficie deve essere assicurata da almeno due sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità. La superficie illuminante della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, sempreché le diverse superfici illuminanti delle luci elementari su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60% della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto.

- 1.5. "Asse di riferimento" l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato dal costruttore per servire da direzione di riferimento ($H = 0^\circ$, $V = 0^\circ$) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo.
- 1.6. "Centro di riferimento", l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del dispositivo di illuminazione.
- 1.7. "Superficie apparente", in una direzione d'osservazione determinata, la proiezione ortogonale della superficie d'uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione.
- 1.8. Luci di stazionamento di "tipi" differenti, luci di stazionamento che presentano tra loro differenze essenziali, differenze che possono essere soprattutto le seguenti:
 - 1.8.1. il marchio di fabbrica o di commercio,
 - 1.8.2. le caratteristiche del sistema ottico,
 - 1.8.3. il tipo di lampada.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

- 2.1. Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 3. e 5.
- 2.2. Le luci di stazionamento debbono essere progettate e costruite in modo che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva.

3. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA

- 3.1. Lungo l'asse di riferimento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi qui sotto definiti:

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
	(cd)	(cd)
3.1.1. Luci di stazionamento anteriori	4	60
3.1.2. Luci di stazionamento posteriori	2	12

- 3.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'Allegato II, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni:

- 3.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'Allegato IV, essa deve essere almeno uguale al valore indicato nel quadro suddetto per quella determinata direzione espresso in percentuale del minimo di cui al punto 3.1.;
- 3.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata, essa non deve superare il massimo menzionato al precedente punto 3.1.;
- 3.2.3. tuttavia, un'intensità luminosa di 60 cd è ammessa per le luci di stazionamento incorporate mutuamente con le luci di arresto (vedi precedente punto 3.1.2.) al di sotto di un piano che, rispetto al piano orizzontale, forma un angolo di 5° verso il basso;

3.2.4. inoltre:

3.2.4.1. in tutta l'estensione dei campi definiti dagli schemi dell'Allegato II, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,05 cd,

3.2.4.2. le prescrizioni del punto 2.2. dell'Allegato V sulle variazioni locali d'intensità devono essere rispettate.

3.3. Le intensità vanno misurate con lampada o lampade permanentemente accese e, qualora si tratti di dispositivi emettenti luce di colore rosso, con la luce colorata.

3.4. L'allegato V citato al precedente punto 3.2.1. contiene precisazioni sui metodi di misura da applicare.

4. MODALITA' DELLE PROVE

Tutte le misure debbono essere effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per la luce di stazionamento e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade.

5. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2854 K corrispondente all'illuminante A della Commissione Internazionale per l'Illuminazione (CIE), deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte per quel determinato colore nell'Allegato VI.

6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

Ogni luce di stazionamento recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 3. e 5. Tuttavia, per una qualsiasi luce di stazionamento prelevata da una fabbricazione di serie i requisiti relativi al minimo di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 4.) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80% dei valori minimi prescritti ai punti 3.1. e 3.2.

7. OSSERVAZIONE SUL COLORE

L'omologazione CEE è rilasciata se il colore della luce emessa dalle luci di stazionamento è conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.13. dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE.

ALLEGATO II

ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE
LUMINOSA SPAZIALE (*)

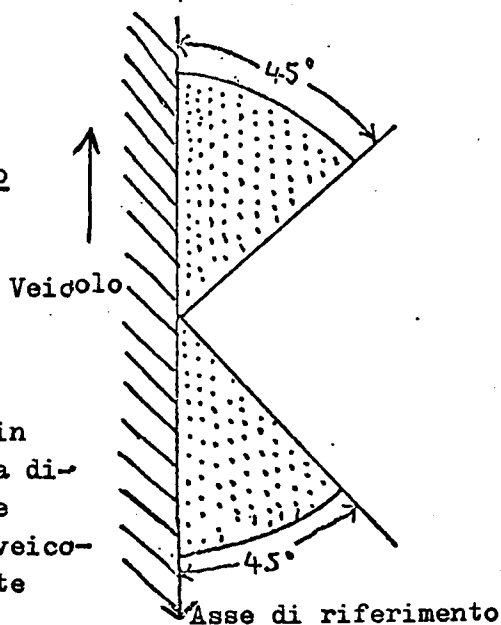
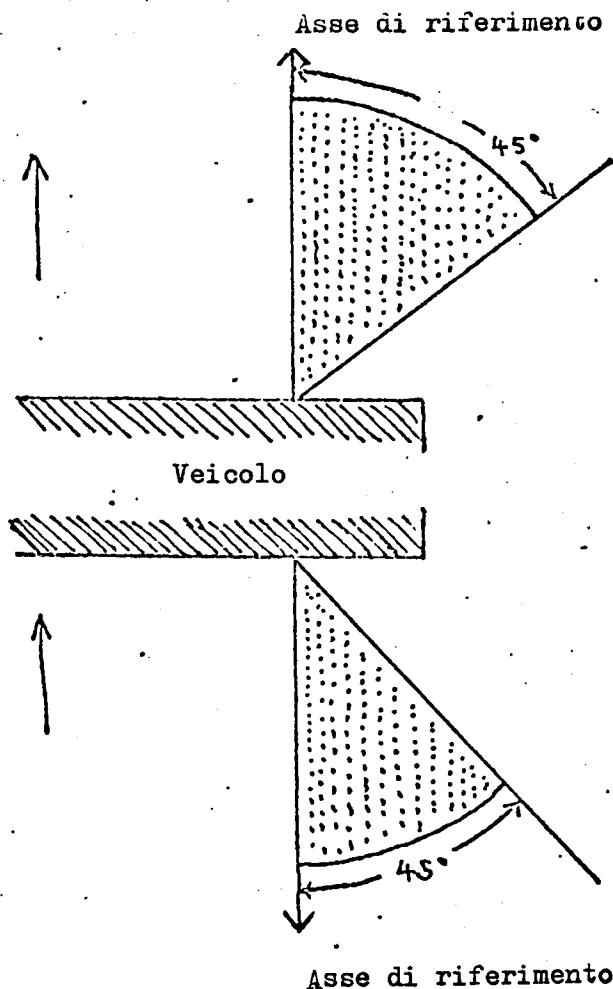
In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale sono di 15° al di sopra e di 15° al di sotto del piano orizzontale.

Angoli minimi orizzontali
di ripartizione luminosa
spaziale

Luci di stazionamento
anteriori

Luci di stazionamento
posteriori

Luci di stazionamento
laterali



(*) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono orientate verso la parte anteriore dei veicoli.

ALLEGATO III

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
(Formato massimo : A 4 (210 x 297 mm))

Indicazione
dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il
rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE di un
tipo di luce di stazionamento

- N. di omologazione
1. Tipo di lampade
2. Colore della luce emessa:
3. Marchio di fabbrica o commerciale
4. Nome e indirizzo del costruttore
5. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario
6. Presentato all'omologazione CEE il
7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE
8. Data del verbale rilasciato da questo servizio
9. Numero del verbale rilasciato da questo servizio
10. Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca (*) dell'omologazione CEE
.....
11. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3. dell'Allegato IV,
ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa compren-
dente più luci, in particolare :
.....
12. Data del rifiuto/della revoca (*) dell'omologazione CEE unica
13. Luogo
14. Data
15. Firma
16. Il disegno n. qui allegato indica le posizioni geometriche di
montaggio della luce di stazionamento sul veicolo, nonché l'asse di riferi-
mento ed il centro di riferimento della luce
17. Osservazioni
.....

(*) Cancellare le menzioni inutili

ALLEGATO IV

CONDIZIONI D'OMOLOGAZIONE CEE

E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
 - 1.1. La domanda d'omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.
 - 1.2. Per ogni tipo di luce di stazionamento, la domanda deve essere corredata:
 - 1.2.1. da una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, il tipo della o delle lampade previste;
 - 1.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di luce di stazionamento nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'applicazione sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse;
 - 1.2.3. da due campioni; nel caso in cui la luce di stazionamento non possa essere montata indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.
2. ISCRIZIONI
 - 2.1. I campioni di un tipo di luce di stazionamento presentati all'omologazione CEE
 - 2.1.1. debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile;
 - 2.1.2. debbono recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del o dei tipi di lampade previsti;
 - 2.1.3. debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti al punto 4.3.; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2.

3. OMOLOGAZIONE CEE

- 3.1. Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1, sono conformi alle disposizioni degli allegati I, II, IV, V e VI l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.
- 3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di luce di stazionamento.
- 3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento ed altre luci, si può attribuire un marchio d'omologazione CEE unico, a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4. MARCATURA

- 4.1. Ogni luce di stazionamento conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.
- 4.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
6 per il Belgio
11 per il Regno Unito
13 per il Lussemburgo
DK per la Danimarca
IRL per l'Irlanda

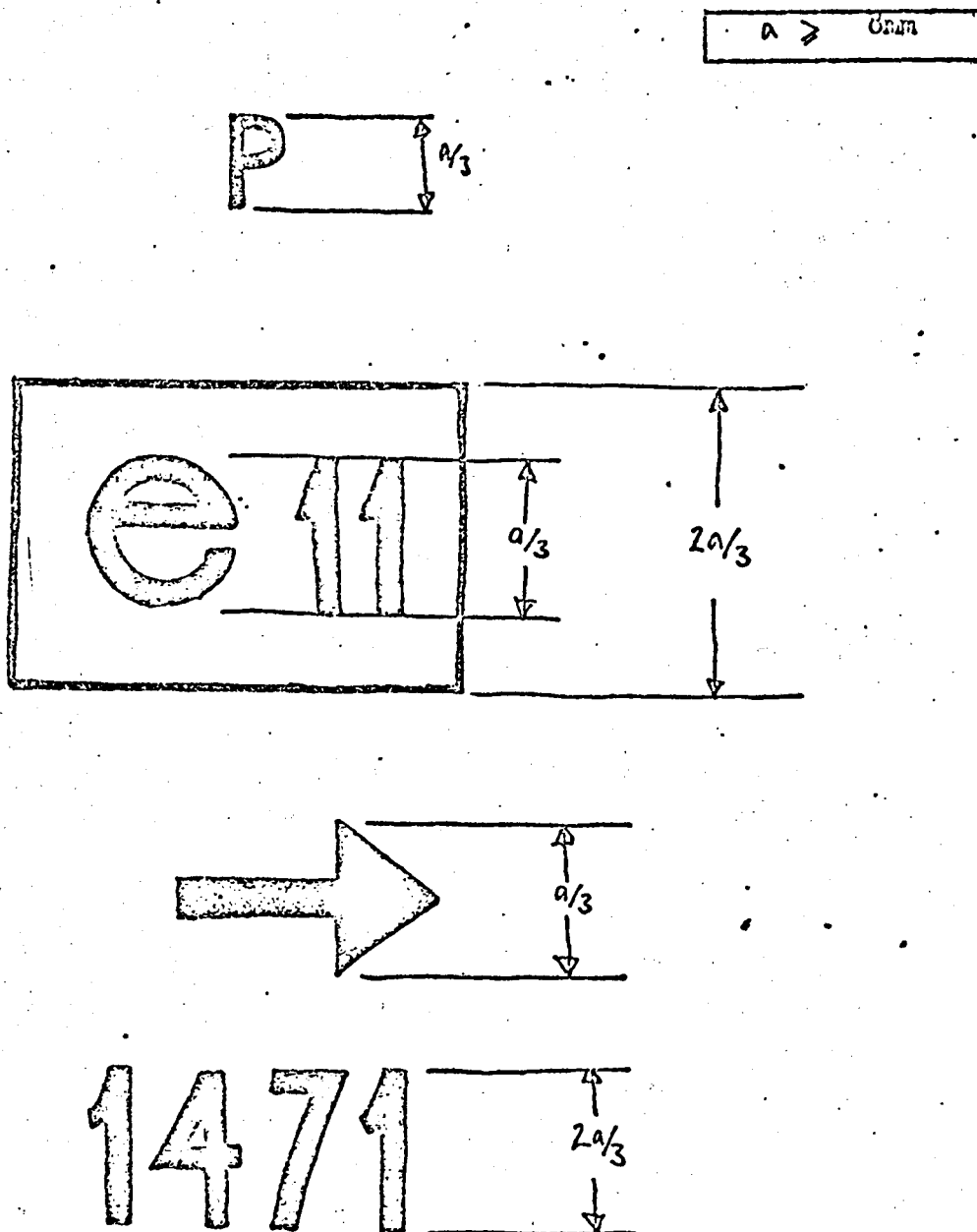
e da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di luce di stazionamento.

- 4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal o dai seguenti simboli aggiuntivi:
- 4.3.1. sui dispositivi che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva per le luci di stazionamento si appone la lettera "p";
- 4.3.2. sui dispositivi di luce di stazionamento i cui angoli di visibilità geometrica sono asimmetrici rispetto all'asse di riferimento orizzontale, si appone una freccia la cui punta è orientata verso il lato in cui i requisiti fotometrici imposti sono soddisfatti sino ad un angolo di 45°H.

- 4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera "e" in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.
- 4.5. Il marchio d'omologazione CEE ed i simboli aggiuntivi debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando le luci di stazionamento sono montate sul veicolo.
- 4.6. In appendice sono forniti esempi di marchi d'omologazione CEE completi di simboli aggiuntivi.
- 4.7. Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3. per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE costituito da quanto segue:
- un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,
 - un numero d'omologazione CEE,
 - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.
- 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è stata rilasciata.

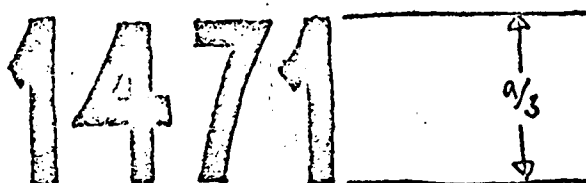
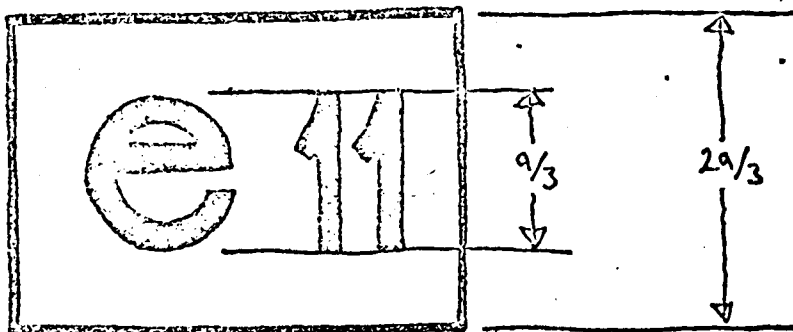
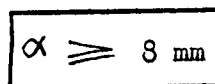
APPENDICE

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è una luce di stazionamento che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) col numero 1471. La freccia indica il lato in cui i requisiti fotometrici imposti sono soddisfatti sino ad un angolo di $45^\circ H$.

.../...



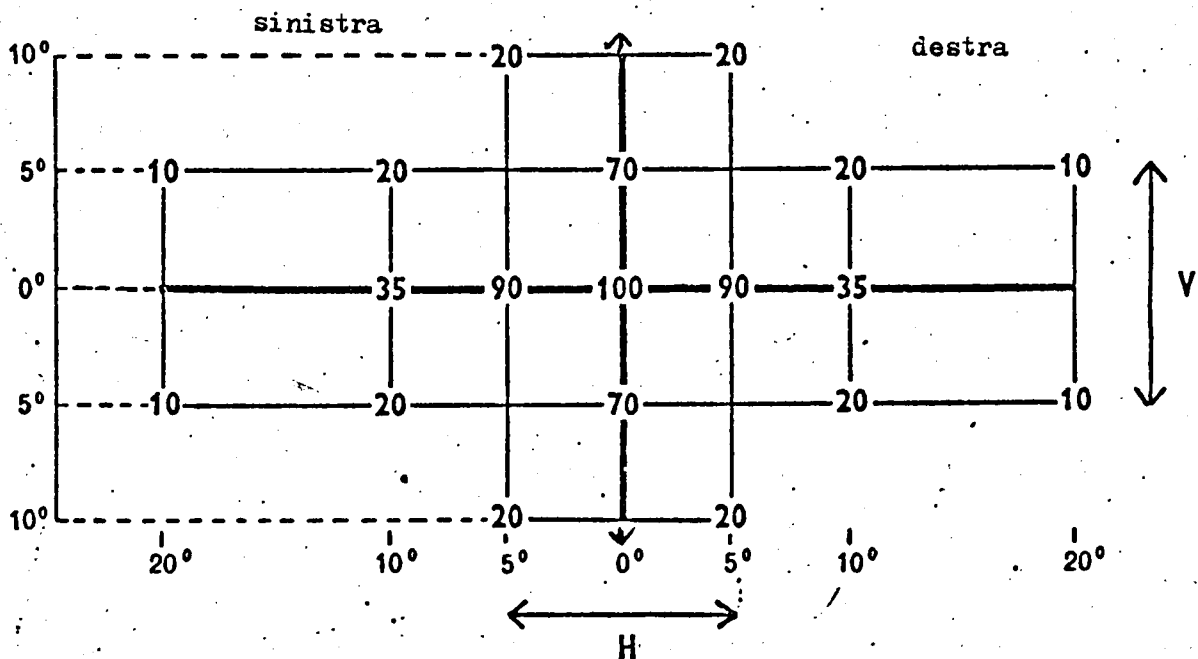
Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è una luce di stazionamento che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) col numero 1471. L'assenza della freccia indica che, verso destra e verso sinistra, i requisiti fotometrici imposti sono soddisfatti sino ad un angolo di 45°H .

ALLEGATO V
MISURE FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURA

- 1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.
- 1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che:
- 1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;
- 1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra $10'$ e 1° ;
- 1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di $15'$ dalla direzione di osservazione medesima.

2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA



- 2.1. La direzione $H = 0^\circ$ e $V = 0^\circ$ corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso di visibilità richiesta). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione $H = 0^\circ$ e $V = 0^\circ$).
- 2.2. Qualora, all'esame visivo, una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell'intensità luminosa, si deve verificare che nessuna intensità, misurata tra due delle direzioni di misura di cui al punto 2.1., sia:
- 2.2.1. per una prescrizione minima, inferiore al 50% dell'intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione;
- 2.2.2. per una prescrizione massima, superiore all'intensità massima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione aumentata di una frazione della differenza fra le intensità prescritte per dette direzioni di misura, essendo questa frazione una funzione lineare della differenza.
-

ALLEGATO VI
COLORE DELLA LUCE EMESSA
COORDINATE TRICROMATICHE

ROSSO	:	Limite verso il giallo	:	$y \geq$	0,335
		" " " porpora	:	$z \geq$	0,008
BIANCO	:	limite verso il blu	:	$x \geq$	0,310
		" " " giallo	:	$x \geq$	0,500
		" " " verde	:	$y \geq$	0,150+0,640x
		" " " verde	:	$y \geq$	0,440
		" " " porpora	:	$y \geq$	0,050+0,750x
		" " " rosso	:	$y \geq$	0,382
GIALLO	:	limite verso il giallo	:	$y \geq$	0,429
AUTO		" " " rosso	:	$y \geq$	0,398
		" " " bianco	:	$z \geq$	0,007

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2854 K corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'Illuminazione (CIE).